

**MAPPATURA DEL RISCHIO 2017  
SCHEDA 8**

DENOMINAZIONE STRUTTURA	PROCESSO O TIPO DI ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL POTENZIALE RISCHIO	GRADO DI RISCHIO RILEVATO <i>(elevato-medio-ridotto)</i>	MISURE DA ADOTTARE IN FUNZIONE ANTICORRUZIONE	TEMPISTICA E SCADENZE
<p>Area 3: PROVVEDITORATO E PATRIMONIO (Per quanto di competenza)</p> <p>Nonché</p> <p>Area 5: SERVIZI TECNICI E SICUREZZA (Per quanto di competenza)</p> <p>RUP e/o RESPONSABILI CONTRATTO</p> <p>Ognuno per quanto di competenza</p>	<p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, nell'ambito dell'Area di rischio contratti pubblici – <b>FASE dell'Esecuzione del contratto.</b></p>	<p>Salve le ipotesi di cui all'articolo, 37, comma 7, lettera a), del D.lgs n. 50 del 2016, in cui l'esecuzione del contratto è svolto da centrali di committenza, per conto dell'Amministrazione, nel qual caso Laziodisu, ai sensi dell'articolo, 37, comma 9, primo periodo, del medesimo D.lgs n. 50/2016, è responsabile per le sole attività ad essa direttamente imputabili, nella fase di Esecuzione del contratto gestita direttamente dall'Amministrazione, i processi rilevanti sono:</p> <p>a)l'approvazione delle modifiche del contratto originario;</p> <p>b) l'autorizzazione al subappalto;</p> <p>c)l'ammissione delle varianti;</p> <p>d) le verifiche in corso di esecuzione;</p> <p>e) la verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRD);</p> <p>f) l'apposizione di riserve;</p> <p>g)la gestione delle controversie;</p> <p>h) effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.</p> <p>In questa fase, i principali eventi rischiosi si rinvergono:</p> <p>a) nella mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore;</p> <p>b)l'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato, introducendo elementi che, violando la "par condicio", se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un diverso confronto concorrenziale nella fase di scelta del contraente;</p> <p>c) nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore;</p> <p>d) l'apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi;</p> <p>e) il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore;</p> <p>f) il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (art. 3, legge 136/2010- v. anche Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 )</p> <p>In questa fase le anomalie significative atte a rivelatore il non corretto operato degli uffici preposti al controllo sono:</p> <p>a) una illogica motivazione o incoerente o carente, del provvedimento di adozione di una variante, con specifico avuto particolare riguardo:</p>	<p align="center"><b>ELEVATO</b></p>	<p align="center"><b>Misure di Prevenzione</b></p> <p>a) Predisposizione di una lista di controllo (Check list) per la verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma. A tal fine il Direttore generale può attribuire al Dirigente l'obiettivo di predisporre la predetta lista di controllo (Check list) entro un determinato periodo temporale. Il Raggiungimento dell'obiettivo costituisce oggetto di valutazione dirigenziale ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato e il cui termine per il raggiungimento determina la tempistica per l'adozione concreta operatività della misura.</p> <p>b) Predisposizione di una lista di controllo (Check list) per il Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. A tal fine il Direttore generale può attribuire al Dirigente l'obiettivo di predisporre la predetta lista di controllo (Check list) entro un determinato periodo temporale. Il Raggiungimento dell'obiettivo costituisce oggetto di valutazione dirigenziale ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato e il cui termine per il raggiungimento determina la tempistica per l'adozione concreta operatività della misura.</p> <p>c) Le modifiche, nonché le varianti, di contratti durante il periodo di efficacia, sono consentite solo nel rispetto dei limiti e le modalità di cui al D.lgs n. 50 del 2016 ed in particolare dell'articolo 106 del medesimo decreto;</p> <p>d) Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'Osservatorio di cui all'articolo 213, del D.lgs n. 50 del 2016 e all'ANAC, delle varianti, in conformità con quanto disposto dall'articolo 106, comma 14, del medesimo D.lgs n. 50/2016;</p> <p>e) Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RUP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto, anche se mediante ove possibile di lista di controllo (Check list). A tal fine il Direttore Generale può attribuire al Dirigente l'obiettivo di individuare le modalità per il flusso di comunicazioni e/o di predisporre apposita lista di controllo (Check list) entro un determinato</p>	

- a.1.) all'imprevedibilità dell'evento che giustifica la variante;
- a.2.) alla mancata acquisizione, ove necessario, in base alla vigente normativa, dei pareri e/o autorizzazioni necessari;
- a.3.) l'esecuzione dei lavori in variante intervenuti prima dell'approvazione della relativa perizia;
- b) la concessione di proroghe dei termini di esecuzione rispetto ai tempi attesi;
- c) il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti;
- d) la presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto;
- e) la mancanza del Piano di Sicurezza e coordinamento;
- f) l'ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge;
- g) l'assenza e/o la non adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili che preceda la revisione del prezzo. In particolare nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture l'assenza e/o non adeguata e/o non conforme istruttoria relativa alla revisione periodica del prezzo, in difformità con quanto previsto dalla vigente

periodo temporale. Il Raggiungimento dell'obiettivo costituisce oggetto di valutazione dirigenziale ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato e il cui termine per il raggiungimento determina la tempistica per l'adozione concreta operatività della misura.

f) In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto;

g) Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile;

h) Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti ove previsto dalla vigente normativa;

i) Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni e dei relativi provvedimenti adeguatamente motivati con cui si adottano detti accordi, con riferimento alle transazioni, in conformità con quanto disposto dall'articolo 208 del D.lgs n. 50/2016, se l'importo di ciò che l'amministrazione concede o rinuncia eccede la somma di 100.000 euro, in caso di servizi e/o forniture, ovvero 200.000 euro, in caso di lavori pubblici, è necessario il parere dell'Avvocatura dello Stato che difende Laziodisu. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

j) Restano in ogni caso esperibili i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, nei limiti e nel rispetto delle modalità di cui alla Parte VI, Titolo I, Capo II (artt. da 205 a 2011, del D.lgs n. 50/2016);

k) Nei contratti di lavori e/o servizi e/o forniture, prevedere modalità di controllo in merito alla corretta esecuzione del contratto al rispetto delle modalità e dei tempi relativi all'adempimento delle obbligazioni da parte dell'appaltatore e le relative penalità per il caso di inadempimento, individuando il soggetto e/o i soggetti preposti alla verifica sulla regolare esecuzione del contratto medesimo, ai relativi controlli e a comminare le penalità in caso di inadempimento. Per tale finalità, ove possibile, possono essere adottate liste di controllo (Check list), idonee alla verifica/controllo, delle prestazioni oggetto delle obbligazioni dedotte in contratto. A tal fine il Direttore Generale può attribuire al Dirigente

			<p>l'obiettivo di individuare le modalità per il flusso di comunicazioni e/o di predisporre apposita lista di controllo (Check list) entro un determinato periodo temporale. Il Raggiungimento dell'obiettivo costituisce oggetto di valutazione dirigenziale ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato e il cui termine per il raggiungimento determina la tempistica per l'adozione concreta operatività della misura. Dette liste, per le finalità di cui all'articolo 100, del D.lgs n. 50/2016, sono gestite dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.</p> <p>l) In fase di liquidazione delle prestazioni, il soggetto e/o i soggetti preposti alla verifica sulla regolare esecuzione del contratto (anche per prestazioni periodiche), provvede a predisporre la relativa proposta di provvedimento e/o il provvedimento ove competente alla adozione del medesimo:</p> <p>l.1) Attestando l'avvenuta verifica della regolare prestazione;</p> <p>l.2) l'attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare in riferimento alle somme impegnate;</p> <p>l.3) verifica dei presupposti giuridici per procedere alla liquidazione e/o al pagamento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Regolarità DURC, Equitalia, la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.i.m.).</p>
--	--	--	---

*Il Dirigente dell'AREA 3*

*Il Dirigente dell'AREA 5*

***RUP e/o RESPONSABILI CONTRATTO***